



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 dicembre 2023
(OR. en)

16460/23
PV CONS 66
JAI 1627
COMIX 571

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Giustizia e affari interni)
4 e 5 dicembre 2023

GIUSTIZIA

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 15812/23.

2. Approvazione dei punti "A"

Elenco non legislativo

16058/23

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali

Orientamento generale



15657/23

+ ADD 1-2

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento proposto. Le dichiarazioni dell'Irlanda e una dichiarazione comune di Cechia, Estonia e Slovacchia figurano nell'allegato.

4. Direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato

Dibattito orientativo



15710/23

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo sulla direttiva proposta.

5. Varie

Attuali proposte legislative

Informazioni fornite dalla presidenza

15734/23

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore della giustizia.

Attività non legislative

- | | | |
|-----|--|---|
| 6. | Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina:
lotta all'impunità ¹
<i>Stato dei lavori</i> | 15658/23 + COR 1 |
| 7. | Procura europea ²
a) Studio sul funzionamento dell'EPPO
b) Relazioni con le autorità nazionali
<i>Scambio di opinioni</i> | 15711/23
15779/23
+ ADD 1-3
15924/23 |
| 8. | Posizione e conclusioni del Consiglio in merito all'applicazione
del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
<i>Approvazione</i> | 15507/23 |
| 9. | Strategia europea in materia di giustizia elettronica 2024-2028
<i>Approvazione</i> | 15509/23 |
| 10. | Adesione dell'UE alla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
<i>Stato dei lavori</i> | 15134/23 |
| 11. | Varie
a) Nomina del direttore dell'Agenzia dell'Unione europea per
i diritti fondamentali (FRA)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>
b) Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di
giustizia e affari interni (Skopje, 26 e 27 ottobre 2023)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>
c) Riunione ministeriale UE-USA in materia di giustizia e
affari interni (Washington, 13 e 14 novembre 2023)
<i>Informazioni fornite dalla presidenza</i>
d) Negoziati UE-USA relativi a un accordo sulle prove
elettroniche
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>
e) Relazione annuale sull'applicazione della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea
<i>Informazioni fornite dalla Commissione</i>
f) Programma di lavoro della presidenza entrante
<i>Presentazione da parte del Belgio</i> | 14960/23

11958/23

14011/23 |

¹ Le agenzie dell'UE Eurojust ed Europol erano invitate per questo punto.

² Il procuratore europeo era invitato per questo punto.

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2023

AFFARI INTERNI

GOVERNANCE POLITICA DELLO SPAZIO SCHENGEN ("CONSIGLIO SCHENGEN")

Attività non legislative

12. Stato generale dello spazio Schengen
- a) Barometro Schengen 15315/23
- b) Rendere più efficaci i sistemi di rimpatrio 15925/23
- Scambio di opinioni*
13. Decisione del Consiglio relativa alla piena applicazione delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen in Bulgaria e Romania 16090/23
- Stato dei lavori*

ALTRE QUESTIONI RELATIVE AGLI AFFARI INTERNI

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

14. **Patto sulla migrazione e l'asilo³** **1C**
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori*
- Il Consiglio ha preso atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.
15. **Varie**
- a) **Regolamento per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori** **1C**
- Informazioni fornite dalla Commissione*
- Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione.
- b) **Regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")** **1C**
- Informazioni fornite dalla presidenza*
- Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

³ A titolo eccezionale, alla presenza degli Stati associati Schengen.

c) **Attuali proposte legislative**
Informazioni fornite dalla presidenza

15734/23

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a varie proposte legislative nel settore degli affari interni.

Attività non legislative

16. Migrazione e asilo: dimensione esterna ³⁴
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
17. Conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina³⁵ 15443/23
Sicurezza interna
Scambio di opinioni
18. Le implicazioni della situazione in Medio Oriente per la sicurezza interna dell'UE ³⁵  15443/23
Scambio di opinioni
19. Contrastare le sfide in materia di sicurezza: valutazione del comitato consultivo sull'intelligence ³⁶ 
Presentazione da parte del presidente del gruppo Contro-terrorismo (CTG)
Stato dei lavori
20. Raccomandazione del Consiglio relativa a un programma per le infrastrutture critiche  15825/23
Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

⁴ Le agenzie dell'UE Frontex, Europol e EUAA erano invitate per questo punto.

⁵ Le agenzie dell'UE Frontex ed Europol erano invitate per questo punto.

⁶ L'agenzia dell'UE Europol e il presidente del gruppo Contro-terrorismo (CTG) erano invitati per questo punto.

21. Varie
- a) Forum ministeriale UE-Balceni occidentali in materia di giustizia e affari interni (Skopje, 26 e 27 ottobre 2023) 11958/23
Informazioni fornite dalla presidenza
 - b) Riunione ministeriale UE-USA in materia di giustizia e affari interni (Washington, 13 e 14 novembre 2023) 14011/23
Informazioni fornite dalla presidenza
 - c) Seconda riunione plenaria del gruppo ad alto livello sull'accesso ai dati per un'attività di contrasto efficace (Bruxelles, 21 novembre 2023)
Informazioni fornite dalla presidenza
 - d) Riunione di consultazione degli Stati confinanti con la Russia e la Bielorussia (Vilnius, 27 ottobre 2023) 15292/23
Informazioni fornite dalla Lituania
 - e) Programma di lavoro della presidenza entrante
Presentazione da parte del Belgio



Prima lettura



Punto discusso in ambito ristretto



Punto basato su una proposta della Commissione

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 15812/23

Punto 3 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali**
Orientamento generale

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA REPUBBLICA CECA, DELL'ESTONIA E DELLA SLOVACCHIA

"La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia consideravano la proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali un'opportunità per semplificare, migliorare e armonizzare la procedura di trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. Per questo motivo hanno partecipato molto attivamente ai negoziati fin dalle fasi iniziali.

La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia apprezzano molto il fatto che la presidenza abbia tenuto conto di numerose osservazioni e proposte da esse formulate durante il processo negoziale.

La Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia reputano particolarmente positivo il fatto che il regolamento:

- istituisca un quadro uniforme per il trasferimento dei procedimenti penali,
- consenta il trasferimento dei procedimenti penali anche laddove l'autore del reato sia ignoto,
- mantenga il sistema delle richieste,
- preveda la possibilità di rifiutare il trasferimento dei procedimenti penali in determinati casi,
- si limiti esclusivamente al trasferimento dei procedimenti penali e
- istituisca un modulo uniforme per la richiesta di trasferimento dei procedimenti penali e stabilisca i termini per i singoli atti della procedura di trasferimento.

Sin dalle fasi iniziali dei negoziati sul progetto di regolamento, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia si sono opposte all'introduzione di un ricorso giurisdizionale per indagati/imputati/vittime contro la decisione di trasferimento del procedimento penale. Purtroppo, le argomentazioni che abbiamo ripetutamente avanzato non sono state prese in considerazione nel corso dei negoziati e permane dunque tale obbligo previsto dal regolamento, che reputiamo sostanzialmente negativo.

- Se il trasferimento del procedimento penale viola i diritti e le libertà di indagati/imputati garantiti dal diritto dell'UE, occorre identificare con chiarezza quei diritti di indagati/imputati su cui il trasferimento del procedimento potrebbe incidere. Tuttavia, non esiste alcun diritto di essere perseguiti o non perseguiti in un determinato Stato membro dell'UE. Un elemento chiave del trasferimento dei procedimenti, e la principale preoccupazione al riguardo, è il principio della corretta amministrazione della giustizia, nonché la sua effettiva esecuzione. Difficilmente ci si può aspettare che indagati/imputati condividano tale principio, dato che i loro interessi saranno spesso molto diversi.

- Analogamente, non vi è alcuna violazione dei diritti delle vittime nel trasferimento dei procedimenti penali. Negli Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva riguardante i diritti delle vittime, le norme per la tutela dei diritti delle vittime nei procedimenti penali sono rispettate. In alcuni Stati membri l'esercizio del diritto della vittima potrebbe risultare "meno agevole", ma ciò non dovrebbe costituire un motivo per ostacolare o impedire il trasferimento del procedimento penale.
- Il diritto al ricorso giurisdizionale (*lo stesso vale per l'obbligo di consultare in anticipo e ottenere un parere sul trasferimento del procedimento penale, sebbene parzialmente limitato nell'attuale formulazione*) non è previsto da alcuna disposizione normativa del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea. Anche se tale regolamento non disciplina il trasferimento dei procedimenti penali, dato che l'EPPO non esercita la propria giurisdizione bensì la giurisdizione penale degli Stati membri dell'UE vincolati dal regolamento (UE) 2017/1939, il regolamento in oggetto prevede norme per il trasferimento di una causa penale dalla giurisdizione di uno Stato membro a quella di un altro. Stiamo quindi creando un ambiente in cui gli indagati/imputati in certi tipi di procedimenti penali saranno favoriti rispetto ad altri.
- È alquanto paradossale che il regolamento, pur concedendo un nuovo diritto al ricorso giurisdizionale, limiti di fatto tale diritto per coloro che, a determinate condizioni, non riceveranno la notifica di una decisione di assunzione del procedimento penale; la valutazione di tali condizioni è del tutto insindacabile e soggetta alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. A nostro parere, tale limitazione de facto dell'accesso al ricorso, potenzialmente problematica sotto il profilo costituzionale, non è una soluzione pragmatica.

Il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri è l'ultimo ambito della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale a non essere disciplinato in modo uniforme tra gli Stati membri dell'UE. Allo scopo di adempiere all'intento originario, così da creare un regolamento moderno, efficace, semplice, chiaro e di facile applicazione per gli operatori del settore, sarebbe opportuno dedicare ulteriore tempo alla sua discussione in sede di gruppo COPEN.

Nonostante quanto precede, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Estonia riconoscono e apprezzano gli sforzi compiuti dalla presidenza durante i negoziati sul progetto di regolamento per giungere alla formulazione di compromesso del testo attualmente presentato."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA

"Con lettera del 13 luglio 2023, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta in oggetto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 21 del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia).

Ciò è in linea con la dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (dichiarazione C. 56), in cui l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare, per quanto possibile, il diritto conferitole dall'articolo 3.

L'Irlanda desidera richiamare l'articolo 67, paragrafo 1, TFUE, a norma del quale "L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri."

L'Irlanda ha dimostrato il suo chiaro desiderio di cooperare per quanto riguarda i trasferimenti di procedimenti penali partecipando all'adozione della proposta in oggetto. Tuttavia, affinché l'Irlanda possa rendere operativo il regolamento e cooperare efficacemente con altri Stati membri dell'UE, il testo finale adottato deve tenere conto dei sistemi di giustizia penale di common law.

L'Irlanda ritiene che tale obiettivo sia conseguito mediante l'orientamento generale proposto che figura nell'allegato del documento 15657/23 del 24 novembre 2023, da noi sostenuto.

La definizione modificata di "autorità richiesta" di cui all'articolo 2, paragrafo 4, garantisce che la decisione relativa al trasferimento di un procedimento penale sia adottata da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero. Tuttavia, essa separa tale decisione dall'adozione di misure preparatorie o successive. In tal modo, la definizione può essere applicata in un sistema di common law, in cui inquirenti, pubblici ministeri e giudici agiscono in modo indipendente nell'esercizio dei loro poteri ed esercitano funzioni separate e distinte.

Desideriamo ringraziare la presidenza, il segretariato generale del Consiglio, il servizio giuridico del Consiglio e gli Stati membri per il loro supporto nella ricerca di una soluzione giuridicamente valida, che rispetta la base giuridica del regolamento e non incide negativamente sugli Stati membri con una tradizione giuridica diversa.

Siamo fermamente del parere che la versione modificata dell'articolo 2, paragrafo 4, inclusa nell'orientamento generale, debba essere mantenuta nei negoziati di trilogia, in modo da non dar luogo a gravi ripercussioni negative sulla capacità dell'Irlanda di garantire che il regolamento sia applicabile nel suo sistema giudiziario penale."
